

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1882

Io veramente aveva letto l'articolo 3 e l'articolo 4, ed appunto perchè li aveva letti faceva questa osservazione. L'articolo terzo, come ha udito ora la Camera, dice che tutti indistintamente gli atti di procedura civile in materia di onoraria giurisdizione contenziosa vanno scritti in carta da bollo, a seconda che vadano innanzi a preture o innanzi a tribunali, da lire 2 40 e 3 60; e la Commissione non aveva introdotto a questo articolo che un semplice emendamento per concedere la facoltà di scrivere in carta libera uno solo degli originali quando si trattasse di procedimenti dinanzi ai pretori.

Altresì io diceva: le citazioni dovranno farsi da oggi in avanti in carta da lire 2 40. Nè mi faceva ostacolo quello che era scritto all'articolo quarto, perchè là si riferisce a cause, che si fanno a debito, per gratuito patrocinio o per pubblica amministrazione; e non ha quell'articolo nulla a vedere colle cause pretoriali. Ma io non presenterò per questo uno emendamento. Dacchè l'onorevole relatore della Commissione ha dichiarato che si è inteso con questo articolo di lasciare le cose come stanno, anche per le citazioni in cause inferiori alle 100 lire, e se anche l'onorevole ministro di grazia e giustizia volesse degnarsi di fare una dichiarazione in questo senso, io me ne direi soddisfatto, senza altro.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma in quale senso?

**INDELLI.** (*Della Commissione*) Rimane la citazione per biglietto.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** La citazione per biglietto io acconsento debba rimanere nelle condizioni normalmente stabilite secondo i precisi termini di legge.

**ERCOLE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**ERCOLE.** Voleva dire una parola prima che l'onorevole guardasigilli facesse la sua dichiarazione all'onorevole Palomba. Il dubbio è nato dalle circolari 9 luglio e 6 agosto 1881...

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** No, non esistono più.

**ERCOLE...** emanate da lui, d'accordo col suo collega delle finanze, sulle citazioni per biglietto e notificazioni d'avviso ai testimoni ed alle persone citate per affari di volontaria giurisdizione.

Fu ritenuto universalmente, che dal momento in cui per l'articolo 133 di procedura civile si può fare la citazione per biglietto, anche la relazione di notificazione da consegnarsi all'istante, potesse essere fatta in carta libera. Io quindi prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e quando quelle circolari si considerano come revocate non ho altro da dire.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

**BRANCA.** Io vorrei domandare all'onorevole ministro delle finanze, piuttostochè all'onorevole ministro guardasigilli, se la direzione generale del demanio, che amministra queste tasse, crede che una tassa di bollo così forte per atti di pretura possa dare i compensi desiderati. Imperocchè non bisogna dimenticare (e si potrebbe provare colle statistiche degli atti giudiziari) che ogni aumento di tasse in modo così sensibile, almeno per i primi anni, importa una considerevole diminuzione di entrate, specie trattandosi di atti di pretura. In buona parte, le procure a comparire si fanno quando l'atto costa poco, ma non si fanno quando l'atto costa assai. Si dirà forse: come questo può accadere? Accade perchè molti giudizi, che dovrebbero farsi in un determinato tempo, si ritardano sino a che le parti sieno presenti. E tutto questo è a danno pure dell'erario, mentre ritarda la funzione della giustizia. Ora io crederei che la finanza, accettando il concetto dell'attuale disegno di legge, che, come concetto, reputo molto lodevole, farebbe cosa finanziariamente più utile, se, almeno in via d'esperimento, cominciasse da una carta unica per le preture con tariffa molto più discreta di quella proposta, salvo anche ad elevarla per via di decimi in seguito. Altrimenti credo che veramente questa riforma darà piuttosto qualche diminuzione di provento erariale anzichè un aumento, e ne risulterà nello stesso tempo un aggravio pei contribuenti.

**RIGHI, relatore.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetta all'onorevole ministro delle finanze.

**MAGLIANI, ministro delle finanze.** Io non ho preso a parlare in questa discussione perchè mi pareva che l'onorevole mio collega il ministro guardasigilli avesse ampiamente esaurita anche la parte finanziaria; ma l'onorevole Branca mi ha interpellato direttamente, ed io gli risponderò con parole assai brevi, ma chiare, esponendo alla Camera, non l'avviso della direzione generale del demanio e delle tasse, ma l'avviso mio, poichè la responsabilità è mia, e non della direzione generale del demanio e delle tasse. (*Bene!*)

Lo scopo del disegno di legge non è, nè di aggravare, nè di diminuire le tasse esistenti, ma unicamente di coordinarle e di unificarle. Io non posso che essere meravigliato nel sentire parlare, sia di aggravio, sia di sgravio, di tasse giudiziarie, o di bollo.

Anche per i giudizi pretoriali le tasse giudiziarie continueranno a rimanere nella stessa misura sostanziale e complessiva nella quale si riscuotono